Data

30-12-2014

Pagina Foglio

1



IMPRESA

Nuove norme di comportamento per i sindaci delle "quotate" in consultazione

I commenti al documento del CNDCEC possono essere inviati fino al prossimo 15 febbraio

/ REDAZIONE

Il CNDCEC ha approvato in via preliminare e posto in pubblica consultazione le nuove Norme di comportamento per i sindaci delle società "quotate". Alla luce dei numerosi interventi legislativi, regolamentari e di autodisciplina che hanno incisivamente rinnovato il quadro normativo applicabile, quindi, vengono implementati ed aggiornati i Principi risalenti ad ormai più di dieci anni fa.

"Da allora abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione copernicana – afferma il Consigliere nazionale delegato alla revisione, Raffaele Marcello – del sistema di «corporate governance», che, per le società quotate, ha significato il riconoscimento che il perseguimento di una sana gestione si basa, innanzitutto, sull'efficienza e sull'efficacia dei controlli interni alla società. In questa prospettiva, la legge ha progressivamente valorizzato il ruolo del collegio sindacale nelle società quotate, affidando ad esso nuovi compiti e responsabilità". All'esito di questa evoluzione, prosegue Marcello, il collegio sindacale delle società quotate si trova a ricoprire una "posizione apicale" nel complessivo sistema dei controlli e deve operare quale "necessario collettore e interprete" dei flussi informativi generati dagli organi e dalle funzioni aziendali.

Si tratta, al pari di quanto precisato per le Norme di comportamento del **collegio sindacale** di società "non quotate", in vigore dal 1° gennaio 2012, di norme di **deontologia professionale** rivolte a tutti gli iscritti all'Albo CNDCEC, emanate in attuazione del vigente codice deontologico. Esse sono composte da "Principi" – corredati da "Riferimenti normativi essenziali" e da "Criteri applicativi" (che forniscono ai sindaci gli **strumenti operativi** di riferimento per lo svolgimento delle proprie funzioni) – ed accompagnate da brevi "Commenti".

Il relativo ambito di applicazione è limitato ai componenti dei Collegi sindacali di società quotate. Si precisa, infatti, che nei confronti dei sindaci di società quotate non possono applicarsi i principi in vigore dal 1° gennaio 2012, attenendo, questi ultimi, esclusivamente ai sindaci di società "chiuse".

Con riferimento, invece, agli enti di interesse pubblico che non siano società quotate, di cui all'art. 16 del DLgs. 39/2010 (ad esempio, banche ed imprese di assicurazione), si sottolinea come, da un lato, le Norme di comportamento del collegio sindacale di società "non quotate" possano essere applicate limitatamente a quanto disciplinato dalle norme del codice civile, e, dall'altro, che le Norme ora poste in

pubblica consultazione possono trovare applicazione, in via analogica, nei casi simili a quelli da esse contemplate, a condizione che siano compatibili con la disciplina legislativa e regolamentare applicabile a detti enti.

Tra gli aspetti di maggiore interesse si evidenzia la necessità di identificare, prima di accettare l'incarico, i rischi per l'indipendenza, valutando la loro significatività e accertando se siano disponibili e applicabili misure di salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre a un livello accettabile tali rischi. Laddove l'analisi dovesse evidenziare che il rischio per l'indipendenza sia eccessivo e non siano disponibili o non possano essere applicate misure di salvaguardia adeguate a ridurlo a un livello accettabile, il professionista non accetta l'incarico ovvero vi rinuncia.

Il sindaco, inoltre, sottopone a periodica verifica il rischio per l'indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni e altre circostanze successive alla nomina. Gli elementi di valutazione dei rischi sono comunicati al collegio sindacale. A fronte di ciò, il collegio sindacale è chiamato, almeno annualmente, a valutare la propria composizione, verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e comunicare gli esiti di tali valutazioni al cda.

Per i sindaci di società quotate non presenta rilevanza "diretta" il limite di venti incarichi oltre il quale spiegare e documentare la propria posizione onde assicurare comunque un adeguato e compiuto svolgimento del proprio incarico.

Nell'ambito delle società quotate, infatti, vige una specifica disciplina che preclude l'assunzione della carica di sindaco a coloro i quali ricoprono la carica di componente dell'organo di controllo in cinque società quotate ed a coloro i quali ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso spa non quotate, srl e sapa per i quali risulti superato il limite massimo pari a sei punti calcolato in base al modello contenuto nel Regolamento Emittenti. Limite che non si applica al sindaco che ricopre questa carica in una sola società emittente (ai fini del calcolo, inoltre, non rilevano gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole individuate nel suddetto Regolamento).

La pubblica consultazione si protrarrà fino al 15 febbraio 2015. Entro tale data tutti i soggetti interessati, oltre all'intera professione, potranno presentare osservazioni e commenti inviando il tutto all'indirizzo email della Fondazione Nazionale dei Commercialisti: consultazione@fncommercialisti.it.

/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 30 DICEMBRE 2014